



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

via dei Mille n.9
40033 Casalecchio di Reno

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio Amministrativo di Area e Sviluppo del Territorio

ORDINANZA N. 33 DEL 29/09/2025

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DA PM 10 E ALTRI INQUINANTI NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
- BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO E ALTRE MISURE DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 31
MARZO 2026**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3);
- obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria così come indicato nel Documento Unico di Programmazione 2024-2029 aggiornato per il triennio 2025/2027 con deliberazione di Consiglio comunale n. 106 del 19/12/2024, Missione 9 avente ad oggetto lo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ed il relativo Programma riguardante la qualità dell'aria e la riduzione dell'inquinamento;

Richiamati:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso,

perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto”, con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 20.09.2022 con la quale si è approvata l'adesione al servizio “MOVE-IN” con attivazione dal 1 Gennaio 2023;
- l'ordinanza n. 37 del 29/12/2022 di adesione ed attuazione sul territorio comunale del progetto Move-In in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022;
- la deliberazione della Giunta regionale, n. 1493 del 22/09/2025 “Presenza d'atto del progetto congiunto delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l'applicazione del sistema integrato Move-in (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio Move-In” relativo al triennio 1/10/2025 -30/9/2028;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 23/09/2025 avente ad oggetto “provvedimento per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM 10 e altri inquinanti nel Comune di Casalecchio di Reno a seguito dell'entrata in vigore del piano aria integrato regionale (PAIR 2030) dal 1/10/2025 al 31/03/2026;
- l'ordinanza comunale n. 32 del 29/09/2025 avente ad oggetto “Attuazione del Sistema Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) sul territorio comunale, in attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025”;

Atteso che:

- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo si attuano se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- aderendo volontariamente a Move-In il veicolo non sarà più soggetto alle limitazioni PAIR invernali ma potrà percorrere un quantitativo massimo di chilometri all'anno, assegnato in base a tipologia e classe ambientale del veicolo;
- il Move-In non si applica nel caso di attivazione delle misure emergenziali e nelle domeniche ecologiche;
- nel caso delle misure emergenziali gli autoveicoli che hanno aderito al servizio Move-In saranno soggetti alle limitazioni alla circolazione, fino al termine del periodo emergenziale;

- affinché il servizio Move-In sia pienamente efficace, devono essere adottate specifiche ordinanze di circolazione comunali, in assenza delle quali, il cittadino aderente al servizio perde il vantaggio di usufruire del servizio Move-In nelle aree soggette alle consuete limitazioni alla circolazione;

Atteso che:

- l'art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);

Visti inoltre:

- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura est e ovest e nell'agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio, ad eccezione dei barbecue;
- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;
- l'art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
 - b) nelle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura est, Pianura ovest e dell'agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;

Preso atto della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

Verificato che:

- il Comune di Casalecchio di Reno è tenuto all'attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- il Comune di Casalecchio di Reno è ricompreso nella zona "agglomerato di Bologna" ed è abitato da 36.969 persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente;

Considerato che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2024, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), con la sola eccezione dell'anno 2023, e del valore limite annuale di NO₂ (40 microgrammi/m³), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto che

- l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

- che l'art. 12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione per comuni con popolazione residente compresa tra 20.000 e 50.000 abitanti e pari a 300 controlli/anno;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Informato il Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia in merito alle limitazioni oggetto della presente ordinanza ed ai controlli minimi da effettuarsi;

Vista la tavola planimetrica allegata, costituente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che riporta i parcheggi con funzione di interscambio modale, gli itinerari ed aree che derogano alle limitazioni e la collocazione dei segnali stradali che avvisano delle limitazioni al traffico;

Visto il “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, in particolare il Capo IV del Titolo II “Salubrità dell'aria”;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c. 6bis del D.Lgs. 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;
- la Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

Visto il provvedimento P.G. n. 43803 del 18/12/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale dell'Area Servizi al Territorio all'ing. Pierre Passarella;

Ai sensi degli artt. 7 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267:

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

1. **nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Casalecchio di Reno, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli privati:
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
 - motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;

2. Il divieto alla circolazione di cui al presente punto 1 è **sospeso** nei seguenti giorni di **festività**: 1/11/2025, 11/11/2025, 8/12/2025, 25/12/2025, 26/12/2025, 01/01/2026, 06/01/2026;

3. durante **tutte le domeniche** nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026 dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Casalecchio di Reno, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli privati:
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
 - ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
 - motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;

4. **nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026, in tutto il territorio comunale:**
 - 4.1. il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
 - 4.2. il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;

4.3. il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

4.4. al divieto di cui al punto 4.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;

b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>

L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>

5. **durante la stagione termica 2025-2026, in tutto il territorio comunale** l'obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

6. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

6.1. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

6.2. l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

7. **nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026 l'adozione delle seguenti misure emergenziali**, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

7.1. nella fascia orario 8.30-18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Casalecchio di Reno, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
- motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;

7.2. in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l'apposito Bollettino (<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali>), gli organi di informazione e pubblici avvisi.

8. sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai punti precedenti gli itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori individuati nella planimetria allegata alla presente;
9. sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 3 e 7.1 i seguenti veicoli:
 - a.a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - a.b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
 - a.c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);
 - a.d) Solo relativamente alle limitazioni strutturali di cui al punto 1, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, come disposto dall'ordinanza sindacale n. 32/2025;
10. sono altresì esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 3 e 7.1 i seguenti veicoli ad uso speciale come descritti nel punto B dell'allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030:

- a.a)veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- a.b) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- a.c)veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- a.d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- a.e)veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- a.f)veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- a.g) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- a.h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- a.i)veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- a.j)veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- a.k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
11. sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti **punti 1, 3 e 7.1** i seguenti veicoli secondo le deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
 - veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

ORDINA INOLTRE

12. Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti **punti 1, 3 e 7.1** i seguenti itinerari all'interno del centro abitato che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori, ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali):

- via Porrettana:
 - dall'accesso al centro abitato a sud fino alla rotatoria Biagi;
 - dalla rotatoria Biagi al confine ad est con via Don Luigi Sturzo e via Caravaggio a Bologna;
- Asse Attrezzato Sud-Ovest e relative rampe di ingresso ed uscita su via 63° Brigata Bolero e sulla Nuova Porrettana;
- Via Bazzanese dal confine ovest con il Comune di Zola Predosa fino alla rotatoria Biagi;
- Via 63° Brigata Bolero dal confine nord con Bologna (con la via Caduti di Casteldebole) alla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via Ugo Bassi, via della Stazione e via Berlinguer;
- Via della Stazione;
- Via Piave;
- via Garibaldi tra via Ugo Bassi e via Isonzo;
- via Isonzo in zona Garibaldi;
- Via Bixio: tratto compreso tra via Garibaldi e via Piave e tratto compreso tra via Piave e l'accesso al parcheggio del Cavalcavia;
- Via Garibaldi tra via Porrettana e via Bixio;
- Via dei Mille da via Garibaldi all'accesso del parcheggio del Municipio;
- Via Ugo Bassi dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via 63° Brigata Bolero, via della Stazione e via Berlinguer a via Garibaldi;
- Via Berlinguer dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via Ugo Bassi, via 63° Brigata Bolero alla rotatoria posta presso l'intersezione con via Aldo Moro e via Cristoni;
- Via Cristoni dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Aldo Moro all'ingresso al parcheggio della stazione Casalecchio Garibaldi lato ovest;
- Via Aldo Moro dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Berlinguer e via Cristoni fino all'ingresso al parcheggio multipiano antistante il centro commerciale Meridiana;
- Rampe d'accesso ed uscita dalla Nuova Porrettana;
- Via dei Martiri della Libertà da via Porrettana a via Marconi;
- Via Ronzani da via Marconi all'ingresso del parcheggio della Stazione Centrale;
- Via Marconi da via Toti a via Porrettana (nord);
- Via Toti da via Marconi al Piazzale Rita Levi Montalcini;
- gli ambiti comunali esterni al centro abitato;

DISPONE

che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore;

che la partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

DISPONE CHE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti, con l'esclusione dei punti 4.3, 4.4 e 6.2 come meglio dettagliato di seguito e delle limitazioni alla circolazione stradale come sopra richiamato, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- c) l'inosservanza della disposizione di cui ai punti 4.3 e 4.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
- d) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 6.2 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

DISPONE ALTRESÌ

che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni afferenti il punto B dell'allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030 e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

ORDINA ALTRESÌ

Qualora si verificassero le condizioni del punto 7 precedente

che dell'attivazione delle misure emergenziali sia data notizia mediante pubblici avvisi, ed i canali istituzionali comunali.

che in tutto il territorio del Comune di Casalecchio di Reno siano potenziati i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore.

SOSPENDE

nel periodo di validità della presente ordinanza, ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento entri in vigore dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale e comunque a segnaletica stradale installata ed aggiornata;

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione;

che la società Adopera è incaricata di verificare la presenza della segnaletica prescritta nella presente ordinanza, comunicando al Responsabile del Servizio Mobilità il giorno e l'ora dell'avvenuta verifica e di installarla o modificarla qualora fosse necessario;

che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

DEMANDA

al personale del comando di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, nonché gli agenti della forza pubblica la vigilanza per l'esatta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Servizi al Territorio Ing. Pierre Passarella come da provvedimento P.G. n. 43803 del 18/12/2024;

che per le trasgressioni alle disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

IL DIRIGENTE
PASSARELLA PIERRE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI - **Tavola_PAIR2030 (2025-2026).pdf**
(impronta: 1A5DC4E719EFC0100D8E07EB94B79ED2B55D1ABCD47207D63A3E902B618AA91)